



POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Luglio 2018

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/07/2018
— Allegato TIT_A180731

INDICE

1 INTRODUZIONE.....	3
2 RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....	4
2.1 I soggetti rilevanti.....	5
3 MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DI INTERESSE.....	9
5 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	11
6 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
7 AGGIORNAMENTO POLICY.....	12

1 INTRODUZIONE

La “*Markets in Financial Instruments Directive II*” è la Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel 2014 (di seguito “MiFID II”) che, dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti.

Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l’ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell’attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

sé illeciti.

La Banca con il presente documento, denominato **“Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse”**, provvede a:

- individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse
- identificare le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

2 RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nel presente documento integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto, unitamente a quelle contenute nella seguenti *Policy*:

“Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini”, **“Policy di Classificazione della Clientela”**, **“Policy per la Rilevazione e la Gestione degli Incentivi”**, **“Policy di Product Governance e Consulenza”** e **“Policy per la Gestione delle Operazioni Personali”**, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, ods, ecc.).

La sintesi della presente *Policy* è recepita nel documento denominato “**Informativa Precontrattuale**”, che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta. Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia.

2.1 I soggetti rilevanti

Per quanto attiene i servizi di investimento e/o accessori prestati, la Banca ha individuato quali “soggetti rilevanti”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) i componenti della Direzione Generale;
- d) i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori.

3 MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- a) il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;

- b) l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- c) la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante:

- a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgere la medesima attività del cliente;
- e) ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita Policy.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a) tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b) tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c) **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d) **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della

mappatura, è opportuno sia rilevata nella Policy al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I **“servizi e attività di investimento”** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- a) Ricezione e trasmissione di ordini;
- b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) Negoziazione per conto proprio;
- d) Collocamento senza impegno irrevocabile
- e) Consulenza in materia di investimenti;

I **“servizi accessori”** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;
- Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- Servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) della medesima direttiva, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori;

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario

- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della **“Policy per la Rilevazione e la Gestione degli Incentivi”**.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha rapporti di affari (partecipazioni in altre società);
- delle società facenti parte del Gruppo Bancario Iccrea;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento “rilevante” quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al “gruppo economico” di tale soggetto e il Patrimonio di Vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono censiti all'interno del registro dei conflitti di interesse e nell'allegato 1 "*Mappatura dei conflitti di interesse*" della presente *Policy*.

4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti.

La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate. Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a) soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La

materia è oggetto di specifica trattazione nel documento “**Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini**”, alla quale si rimanda per ogni dettaglio;

- f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (**Codice Etico e Policy per la Gestione delle Operazioni Personali**);
- g) soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h) misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i) misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti** dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela.

Si rinvia al dettaglio fornito nell'*Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

La Banca nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Banca.

5 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse (di cui al paragrafo 6 del presente documento).

La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela nel documento "allegato con le informazioni sui costi, gli eventuali incentivi e conflitti di interesse". In particolare le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

- a) la natura generale del conflitto;
- b) le fonti dei conflitti di interesse;
- c) i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
- d) le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca identifica all'interno del "registro dei conflitti di interesse" e nelle "*Mappatura dei conflitti di interesse*", di cui all'allegato 1 del presente documento le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di

investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il registro conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti di interesse.

6 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il registro dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio. La Banca mantiene il registro nell'apposita procedura dell'applicativo di Front End, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

- a) Servizi di investimento in potenziale conflitto;
- b) Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
- c) Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
- d) Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- e) Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
- f) Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
- g) Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
- h) Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione e alimenta l'informativa di dettaglio che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

7 AGGIORNAMENTO POLICY

La Banca si impegna ad verificare l'intero contenuto della presente Policy con periodicità almeno annuale.

Tale riesame è, inoltre, eseguito nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in temi di servizi d'investimento, nel caso di nuovi conflitti di interesse e qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della *Policy*.

ALLEGATI

1. Mappatura dei conflitti di interesse

ID	Servizi di investimento potenziale in conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosurre	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini o esecuzione di ordini	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	Per quanto concerne la lett. c), la banca adotta le seguenti misure al fine di assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini: - prestazione del servizio mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione che consentono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini - aggiornamento delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini in procedura - adozione del Codice Etico , circa i comportamenti da tenere, generalmente, con la clientela - adozione del Regolamento Finanza e dello Schema delle			NO	Emittenti degli strumenti finanziari trattati nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini inseriti nella propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini

ID	Servizi di investimento potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
2	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si configurano nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Procedure Interne del Processo Finanza in linea con le previsioni normative MiFID II.</p> <p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Codice Etico, circa i comportamenti da tenere, generalmente, con la clientela - adozione del Regolamento Finanza e dello Schema delle Procedure Interne del Processo Finanza in linea con le previsioni normative MiFID II. 			NO	Emittenti degli strumenti finanziari trattati nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini inseriti nella propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
3	Negoziazione per conto proprio	L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione - la banca è emittente degli strumenti	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.	Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la banca adotta le seguenti misure di gestione: - Policy di pricing e Regole interne per la negoziazione dei Presiti Obbligazionari che prevede una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative - nel caso di PCT sarà comunque cura della banca operare a "tassi di mercato" competitivi, mediante un modello di pricing che tiene conto delle condizioni offerte dal mercato monetario, dal rendimento dei Titoli di Stato e del mercato di riferimento della concorrenza. - nei casi in cui la banca è emittente dello strumento	Le soluzioni organizzative e/o amministrative non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela	Se lo strumento negoziato in conto proprio è emesso dalla Banca che presta il servizio di negoziazione le modalità di gestione del rischio di nuocere agli interessi della clientela	SI	Emittente è la Banca

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
4	Negoziazione per conto proprio Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio,	Sulla base di quanto disposto dalla normativa (art. 6, comma 2-bis del TUF), le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:	<p>finanziario oggetto di investimento, tale circostanza è resa nota ai clienti mediante apposita disclosure. Infatti le misure di gestione che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p> <p>- adozione del Regolamento Finanza e dello Schema delle Procedure Interne del Processo Finanza in linea con le previsioni normative MIFID II.</p> <p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <p>- Policy di pricing e Regole interne per la negoziazione dei Presiti</p>	Le soluzioni organizzative e/o amministrative non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli	Se lo strumento negoziato in conto proprio è emesso dalla Banca che presta il servizio di negoziazione le modalità di gestione del rischio di nuocere agli	SI	Emittente è la Banca

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficienza della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficienza delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
		<p>svolgessero anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della banca connessi potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato d) la banca svolge la medesima attività del cliente.</p>	<p>Obbligazionari che prevede una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative - nel caso di PCT sarà comunque cura della Banca operare a "tassi di mercato" competitivi, mediante un modello di pricing che tiene conto delle condizioni offerte dal mercato monetario, dal rendimento dei Titoli di Stato e del mercato di riferimento della concorrenza. - nei casi in cui la banca è emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza è resa nota ai clienti mediante apposita disclosure. Infatti le misure di gestione che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di</p>	interessi della clientela	interessi della clientela		

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
				<p>pregiudizio per i clienti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento Finanza e dello Schema delle Procedure Interne del Processo Finanza in linea con le previsioni normative MiFIDII. 				

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
6	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela quanto: - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - trattati di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo,	Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" la banca verifica che gli incentivi ricevuti siano "legittimi". La banca intende mantenere un registro per la mappatura di tutti gli incentivi ricevuti da soggetti terzi. Eventuali incentivi "illegittimi" riscontrati porteranno alla rinegoziazione del	Le soluzioni organizzative e/o amministrative non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela	Fattispecie a), b) e c) non risultano gestibili	SI	Emittente è la Banca o altri soggetti i cui strumenti finanziari vengono negoziati tramite Icrea Banca S.p.A.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
		<p>servizio oggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. 	<p>in denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>contratto con le parti terze oppure alla restituzione ai clienti di tali incentivi.</p>				

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
7	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né garanzia nei confronti dell'emittente (Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro,</p>	<p>La banca ha previsto la possibilità di abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari, in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, infatti, la banca valuta le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.</p> <p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <p>- adozione del Codice Etico, circa i comportamenti da</p>			NO	Emittente è la Banca o altri soggetti i cui strumenti finanziari vengono negoziati tramite Iccrea Banca S.p.A.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
			<p>beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>tenere, generalmente, con la clientela</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento Finanza e dello Schema delle Procedure Interne del Processo Finanza in linea con le previsioni normative MIFIDII. <p>La banca verifica che gli incentivi ricevuti siano "legittimi". Viene inoltre mantenuto un registro per la mappatura di tutti gli incentivi ricevuti da soggetti terzi. Eventuali incentivi "illegittimi" riscontrati porteranno alla rinegoziazione del contratto con le parti terze oppure alla restituzione ai clienti.</p>				

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione	Disclosures	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
8	Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> . Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della	Le soluzioni organizzative e/o amministrative non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela	I conflitti non sono mitigati quando lo strumento è emesso dalla Banca o da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni od altri rapporti di affari.	SI	Emittente è la Banca o società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o di altri rapporti di affari.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del conflitto di interesse potenziale	Fattispecie di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Indicazione dell'inefficiacia della modalità di gestione	Descrizione dell'inefficiacia delle misure di gestione	Disclosure	Ente emittenti degli strumenti finanziari interessati
				<p>prestazione di un servizio di investimento (consulenza)</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. 				